

COMUNE DI VIGNOLA

(PROVINCIA DI MODENA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il presente Regolamento (composto da n.25 articoli) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.54 del 12.7.1994.

M O D I F I C H E :

- 1) Atto di Consiglio Comunale n.8 del 26.2.1996, (applicazione L. 28.12.1995, n.549, art.3: modifica artt. 4-5-7-13 e 15).**
 - Richiesta chiarimenti da parte del Co.Re.Co in data 11.3.1996 (Ord. n.96/006734).
 - Controdeduzioni fornite con atto di Consiglio Comunale n.21 del 25.3.1996, parzialmente annullato dal Co.Re.Co. (Ord. Prot. n.96/006734-96/010400 seduta del 10.4.1996) limitatamente all'art.17 comma 3 alle parole: " e per le esenzioni previste dall'art. 19/7" e all'art. 19 comma 7 del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 2) Atto di Consiglio Comunale n.7 del 30.1.1998 (L. 27.12.1997 n.449 art.49 comma 12), divenuto esecutivo in data 9.2.1998 a seguito esame Co.Re.Co (prot. N. 98/000967 seduta del 9.2.1998).**
- 3) Atto di Consiglio Comunale n. 4 del 14.2.2002, divenuto esecutivo in data 2.3.2002 (modifica art. 21).**
- 4) Atto di Consiglio Comunale n. 102 del 30.12.2003, divenuto esecutivo in data 23.1.2004 (modifica art. 17).**
- 5) Atto di Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2008, divenuto esecutivo in data 13.04.2008 (modifica art. 17).**

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- ART.1-Istituzione della tassa annuale
- ART.2-Oggetto e campo di applicazione del Regolamento
- ART.3-Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
- ART.4-Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- ART.5-Gettito complessivo della tassa annuale
- ART.6-Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione
- ART.7-Modalità di applicazione della tassa
- ART.8-Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

- ART. 9-Definizioni
- ART.10-Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- ART.11-Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza
- ART.12-Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

CAPO III-CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

- ART.13-Classi di contribuenza

CAPO IV-TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

- ART.14-Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree
- ART.15-Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- ART.16-Casi di riduzione delle tariffe unitarie

CAPO V - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- ART.17.-Agevolazioni speciali
- ART.18.-Riduzioni tariffarie individuali

CAPO VI-DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- ART.19-Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO VII-PROCEDURE E SANZIONI

ART.20-Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di
cessazione

ART.21-Accertamento, riscossione e contenzioso

ART.22-Mezzi di controllo

ART.23-Modalità dei rimborsi

ART.24-Sanzioni

CAPO VIII-CONTENZIOSO-NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.25 Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

NORME GENERALI

ART.1 - Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART.2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART.3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/1993.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART.4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto iscritto a ruolo e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

3. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento.

4. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

5. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART.5 - Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art.61 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art.61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

ART.6 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo capo II.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART.7 - Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art.8 D.P.R. 915/1982).

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

4. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa.

5. Qualora dovessero verificarsi situazioni di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, denunciata da formale e motivata diffida da parte dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali; il Comune procede tempestivamente a verificare la reale sussistenza della suddetta carenza o irregolarità provvedendo a regolarizzare il servizio entro congruo termine e comunque non oltre 48 ore. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro il termine suddetto il tributo è dovuto nella misura:

a. del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;

b. del 30% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui al presente comma, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolarità del servizio.

Per il Comune rappresenta comunque impegno prioritario la regolarizzazione del servizio, al fine di ridurre al minimo il disagio arrecato agli utenti.

Pertanto le suddette riduzioni di tariffa devono intendersi quali misure di tutela dei cittadini di natura eccezionale e temporanea.

6. La mancata utilizzazione del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.

ART.8 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

1. Riduzioni tariffarie:

- a. minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
- b. uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- c. uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
- d. diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;

2. Riduzioni delle superfici:

- a. per aree scoperte operative, intendendosi per tali le superfici esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuzione di cui al presente Regolamento, si applica la riduzione prevista dall'art.66 comma 2 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 come sostituito dall'art. 3, comma 68 lett. f) della legge 28.12.1995, n. 549;
- b. per le aree accessorie e pertinenziali, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili da parte del proprietario o da chi ne ha la disponibilità si tiene conto della effettiva potenzialità delle stesse a produrre rifiuti in rapporto a quella dei locali principali.

3. Criteri per le agevolazioni:

- a. motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
- b. riconoscimento del valore educativo ad iniziative promosse da istituzioni scolastiche tese a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.

4. Criteri per le esclusioni:

- a. sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART.9 - Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a. Coefficiente di produttività specifica

E' rappresentato dalla quantità unitaria (su ogni mq. di superficie) di rifiuti urbani e assimilati prodotta annualmente da ciascuna attività o gruppo di attività che producono rifiuti simili per caratteristiche qualitative - quantitative.

Ogni attività produttiva ha un proprio coefficiente di produttività specifica.

b. Coefficiente medio di produttività specifica

Rappresenta la quantità unitaria (su ogni mq. di superficie) prodotta da tutti gli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

E' una quantità media che si ottiene dividendo tutti i rifiuti raccolti per il totale delle superfici sottoposte a tassa.

c. Indice di produttività specifica

Esprime la differenza tra la produzione dei rifiuti di ciascuna attività o gruppo di attività omogenee rispetto alla produzione media di tutti gli utenti.

Si ottiene dividendo il coefficiente a) per il coefficiente b).

d. Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

S'intende la quota del costo d'esercizio reale che il Comune intende finanziare con il gettito della tassa RSU.

Il costo d'esercizio reale è l'ammontare complessivo della spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi determinato come previsto all'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93.

Rispetto al costo di esercizio la quota relativa al costo convenzionale può variare da 0,5 a 1 la percentuale da applicare è decisa annualmente dal Consiglio Comunale con l'approvazione delle tariffe della tassa RSU.

e. Tariffa media convenzionale

Rappresenta la media ponderata delle diverse tariffe applicate alle varie attività o gruppi di attività omogenee.

Si ottiene dividendo il costo convenzionale del servizio (gettito totale della tassa RSU) per il totale delle superfici sottoposte a tassa.

f. Coefficiente di qualità

Rappresenta un parametro K che consente di adeguare la tariffa unitaria di ogni attività o gruppi omogenei di attività alla qualità dei rifiuti da esse prodotti

Nel caso in cui la qualità del rifiuto comporti un costo di smaltimento superiore al costo medio, le tariffe unitarie possono essere aumentate moltiplicandole per un valore di K superiore a 1.

Nel caso inverso le tariffe possono essere ridotte moltiplicandole per un valore di K inferiore

a 1.

Il coefficiente K può variare da 0,8 a 1,2 e la sua applicazione è deliberata annualmente dal Consiglio Comunale con l'approvazione delle tariffe della tassa RSU.

ART.10 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a. quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;

b. quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

ART.11 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna classe di contribuenza così individuata, è caratterizzata:

a da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

b. da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_n , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m ;

c. da un proprio valore k_n del coefficiente di qualità k .

ART.12 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in £/mq., per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n I_n T_m$$

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 10 con eventuale conseguente riscomposizione e riagggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
- c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART.13 - Classi di contribuenza

1. Agli effetti della applicazione della tassa, secondo la tariffa prevista nell'allegato "A", i locali e le aree tassabili sono classificati, sulla base dei criteri di cui al precedente capo II del presente regolamento, nelle seguenti categorie:

- I Abitazioni private
- II Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, bar, caffè, gelaterie, birrerie, pasticcerie e simili
- III Negozi di vendita al minuto di beni deperibili: alimentari, ortofrutta, pollame, fiori,

- pesce
- IV Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini
- V Attività alberghiere
- VI Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
- VII Collettività e luoghi di degenza e cura
- VIII Uffici e servizi direzionali e terziari pubblici e privati; attività ricreative, attività artigianali di servizio alla residenza, servizi privati igienico sanitari
- IX Magazzini di vendita all'ingrosso, mostre, autosaloni, magazzini di deposito, autorimesse degli autotrasportatori
- X Attività manifatturiere, attività di riparazione auto e macchinari, artigianato di servizio extraresidenziale
- XI Teatri e cinematografi
- XII Musei, biblioteche, archivi, sedi di rappresentanza di istituzioni, scuole di ballo, palestre private
- XIII Aree dei distributori di carburante ed altre aree scoperte ad uso privato

Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

CAPO IV

TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGETTATI A TASSA

ART.14 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

1. Sono assogettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza;
 - c) balconi e terrazze scoperte;
 - d) unità immobiliari prive di mobili e supellettili e/o utenze (gas, acqua, luce);
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;

f) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici e relative aree;

3. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- b) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto

4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonchè rifiuti tossici e nocivi.

5. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

ART. 15 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta i seguenti locali ed aree sono così calcolati a decorrere dall'1/1/97:

- a) sono computate al 50% le superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- b) sono computate al 50% le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa.
- c) sono computate al 25% le superfici a verde piantumate o a tappeto erboso private o ad uso esclusivo per la parte eccedente i mq. 200.

2. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente, utilizzata per lo svolgimento delle attività ridotta delle seguenti percentuali in relazione all'attività svolta:

ATTIVITA'	percent di rid. sup.
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20 %
- laboratori fotografici, eliografie	10 %
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	20 %
- gabinetti dentistici, radiologici e lab. Odontotecnici	20 %
- laboratori di analisi	20 %
- autolavaggi	10 %
- allestimenti, insegne	10 %
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie serigrafie	20 %

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART.16 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:
 - a. abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq utili, escluse le pertinenze;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d. nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art.66 commi 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993.
3. La riduzione di cui al punto a) sarà concessa automaticamente dal Comune ai residenti che saranno nella condizione richiesta dalla legge alla data 30 settembre 1994, in sede di prima applicazione, per l'anno 1995 e alla data del 20 gennaio di ciascun anno per gli anni successivi.

CAPO V

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART.17 - Agevolazioni speciali

- 1 In applicazione all'art.67 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) **esenzione totale** limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza dover fare una nuova domanda, fino a quando persistono le condizioni richieste;

- b) **esenzione totale** per i locali delle istituzioni scolastiche statali e non statali purchè autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute, a condizione che partecipino a progetti di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, al riciclaggio e/o alla riduzione dei rifiuti all'origine, a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti, con eventuale verifica a consuntivo dei progetti realizzati. Tali progetti dovranno essere presentati alla Amministrazione Comunale all'inizio di ogni anno scolastico;
 - c) a decorrere dal 2004, gli occupanti delle abitazioni private che dispongono di giardino ad uso esclusivo e che provvedono al compostaggio dei residui derivanti da potature e sfalci unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani al fine di produrre compost da utilizzare come fertilizzante e/o ammendante per le medesime superfici a verde privato, è concessa una riduzione della tariffa dovuta pari al 20%. Tale riduzione viene concessa previa presentazione di apposita istanza e a seguito dell'esito favorevole della istruttoria tecnica da parte del Servizio Ambiente;
 - d) per le utenze domestiche e non domestiche che attuano il conferimento differenziato, tramite sistema di pesatura che permetta di ricondurre e quantificare i conferimenti delle singole utenze (munite di apposito badge), sono previsti incentivi secondo modalità e tipologie da definirsi dalla Giunta Comunale, nel "Piano annuale delle attività relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" dando atto che l'incentivo non potrà essere maggiore o uguale all'importo del tributo dovuto.
- 2 L'esenzione o la riduzione viene concessa su domanda dell'interessato o in base alle risultanze d'ufficio ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni; qualora queste condizioni vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o in base a verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
- 3 Le agevolazioni di cui al presente articolo, unitamente all'onere quantificato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei locali non tassati, di cui ai precedenti artt. 4/3 e 14/3 lett. a), sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi dalla tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART.18 - Riduzioni tariffarie individuali

La tariffa della tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:

- 1) attività produttive commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti:

a) un'accertata minore produzione di rifiuti

L'agevolazione è rappresentata dal valore percentuale ottenuto dividendo la spesa annua effettivamente sostenuta per il totale della tassa annua corrispondente all'applicazione della tariffa intera. La riduzione è concessa a condizione che la suddetta percentuale sia

pari od inferiore a quella ottenuta dividendo la quantità di rifiuti sottratta al conferimento per la quantità totale di rifiuti prodotti prima degli interventi.

b) un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del Comune di Vignola

L'agevolazione concessa è quella di cui al punto a) ridotta ad 1/2.

2) Utenti che dimostrino di avere effettivamente avviato al riutilizzo residui di produzione e di consumo.

A tali utenti è concessa una agevolazione sulla tariffa ordinaria proporzionale alla percentuale di residui effettivamente avviati al recupero rispetto alla quantità totale di rifiuti prodotti (indice di produttività specifica per superficie complessiva assoggettata a tassa).

L'entità dell'agevolazione è stabilita in via generale con apposita Ordinanza del Sindaco.

3) Le summenzionate agevolazioni tariffarie sono concesse in base a motivata istanza dei titolari delle attività e qualora l'istruttoria del settore "Attività Produttive e Gestionali" dia esito positivo. A tal fine dovrà essere prodotta adeguata documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

4) Per spesa annua, ai sensi di quanto stabilito al punto a), si intende quella corrispondente all'ammortamento annuo secondo i coefficienti fiscali dell'investimento iniziale più i costi di esercizio esclusivamente riferiti al suddetto investimento.

5) L'entità della riduzione complessiva non può comunque superare il 50% della tariffa ordinaria.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART.19 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare direttamente al competente ufficio comunale, o con versamento sul c/c.p di tesoreria.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportano notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante.

CAPO VII

PROCEDURE E SANZIONI

ART.20 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art.63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art.70 del citato decreto legislativo.

2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

3. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina l'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

5. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

6. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a. quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

7. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa;

ART.21 - Accertamento, riscossione e contenzioso

1. Ferma restando l'utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o regolamento con i rispettivi canali, l'attività di riscossione per il pagamento spontaneo, anche parziale, è esercitata direttamente dal Comune. La tassa a carico dei soggetti passivi per ciascun anno è determinata dal Comune secondo le modalità del regolamento. Il pagamento può essere effettuato in numero due rate con una cadenza variabile da un minimo di due ad un massimo di quattro mesi, secondo le scadenze indicate negli appositi avvisi di pagamento e disposte dal Funzionario Responsabile del tributo con apposita determinazione dirigenziale. Il pagamento sarà effettuato direttamente alla Tesoreria comunale ovvero mediante versamento sul conto corrente postale, utilizzando in ambedue i casi gli appositi moduli di conto corrente postale recapitati dall'Ente impositore debitamente compilati. Per il mancato pagamento spontaneo, anche parziale di quanto dovuto, l'ufficio darà corso alle procedure di riscossione coattiva del tributo, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure stabilite dalle vigenti disposizioni normative, con addebito degli interessi dal dovuto al saldo nella stessa misura prevista per i tributi erariali. L'importo del tributo provinciale per la tutela dell'ambiente nel pagamento spontaneo, sarà versato alla provincia non oltre il mese successivo alla scadenza di ciascuna rata per gli importi incassati nel periodo precedente.

ART.22 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del medesimo decreto legislativo.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART.23 - Modalità dei Rimborsi

- 1) I rimborsi spettanti sono disposti nei termini indicati dall'art. 75 del D.Lgs. n.507/93 mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo.
- 2) La riduzione opera fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

- 3) Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste e dal D.P.R. 28/1/88 n. 43.

ART. 24 - Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993.

2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.63 comma 4 del D.Lgs. 507/1993, nonché per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila.

3. Per l' applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si osservano le norme contenute nella legge 24/11/1981 n. 689.

CAPO VIII

CONTENZIOSO-NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.25 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt.79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

FILE:RSUREG96/DIR/MR